

Requisiti sanitari degli animali

Gli animali devono:

- essere identificati mediante microchip e iscritti all'anagrafe regionale;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un'età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti - i gatti per FiV/FeLV

Requisiti documentali

Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:

- numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe regionale;
- segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
- le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
- l'indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
- l'indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
- l'idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine;
- l'avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
- le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.

Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.

Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto

Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:

- Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell'articolo 169 che stabilisce “è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati”.
- Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.

Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.